

PUGLIA IN RETE

Segretario Regionale MIC per la Puglia: **Maria Piccarreta**

Responsabile Unico del Procedimento: **Francesco Longobardi - DRM PUG**

Coordinamento della Progettazione e Direzione dell'Esecuzione: **Ebe Chiara Princigalli - SR PUG**

Progettazione in merito agli aspetti architettonici: **Donatella Campanile - SR PUG**

Progettazione in merito agli aspetti demoetnoantropologici: **Rosa Anna Di Lella - ICPI**

Progettazione in merito agli aspetti storico artistici: **Floriana Giallombardo - AS PA**

Progettazione in merito agli aspetti archeologici: **Ebe Chiara Princigalli - SR PUG**

Progettazione in merito agli aspetti legati alla catalogazione: **Barbara Barbaro - ICCD**

Progettazione in merito agli aspetti informatici: **Maurizio Capannoli - SR PUG**

Collaborazione alla progettazione:

per gli aspetti legati allo storytelling: **Elisa Bonacini**

per gli aspetti archeologici: **Giuseppina Caliendo**

per gli aspetti demoetnoantropologici: **Angela Cicirelli**


per gli aspetti architettonici e storico artistici: **Giulia Perrino**

per gli aspetti informatici: **Fabio Ginestrini e Associazione Culturale TuoMuseo**



Segretariato
regionale
per la Puglia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



PUGLIA IN RETE

Segretario Regionale MIC per la Puglia: Maria Piccarreta

Responsabile Unico del Procedimento: Francesco Longobardi - DRM PUG

Coordinamento della Progettazione e Direzione dell'Esecuzione: Ebe Chiara Princigalli - SR PUG

Progettazione in merito agli aspetti architettonici: Donatella Campanile - SR PUG

Progettazione in merito agli aspetti demoetnoantropologici: Rosa Anna Di Lella - ICPI

Progettazione in merito agli aspetti storico artistici: Floriana Giallombardo - AS PA

Progettazione in merito agli aspetti archeologici: Ebe Chiara Princigalli - SR PUG

Progettazione in merito agli aspetti legati alla catalogazione: Barbara Barbaro - ICCD

Progettazione in merito agli aspetti informatici: Maurizio Capannoli - SR PUG

Collaborazione alla progettazione:

per gli aspetti legati allo storytelling: Elisa Bonacini

per gli aspetti archeologici: Giuseppina Caliendo

per gli aspetti demoetnoantropologici: Angela Cicirelli

per gli aspetti architettonici e storico artistici: Giulia Perrino

per gli aspetti informatici: Fabio Ginestrini e Associazione Culturale TuoMuseo



Segretariato
Regionale
per la Puglia

Segretariato Regionale per la Puglia
BARI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROTOCOLLO N.

CLASSIFICAZIONE

10

DEL

es/01 del 2022

Capo I - PREMESSE

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di una piattaforma web georeferenziata digitale e di una App bilingue (italiano e inglese) a servizio della conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale della Regione Puglia che, a partire dai grandi attrattori, si estende a elementi del patrimonio diffuso e minore (si veda l'elenco degli attrattori e dei beni oggetto del presente Progetto). La piattaforma consentirà il recupero di dati e banche dati, anche obsolete, di proprietà del Segretariato Regionale per la Puglia e aggregherà, in un unico sistema organizzato, le risorse informative disponibili nelle banche dati del MIC (e dell'ICCD in particolare) sul Patrimonio culturale pugliese. Attraverso App e piattaforma, si intende proporre all'utenza una serie di itinerari tematici e geografici attraverso beni, per ciascuno dei quali l'Aggiudicatario realizzerà schedature speditive su standard ICCD, schede anagrafiche digitali da visualizzare cliccando su ciascun bene georiferito al cui interno saranno resi disponibili i materiali testuali e multimediali da realizzarsi a cura dell'Aggiudicatario, quali riproduzioni fotografiche, schede "narrative" da veicolare sia in formato testuale sia come audioguida, che rendano quanto più suggestivo possibile il percorso di visita, concreto o virtuale che sia. A valle della realizzazione, il sistema dovrà consentire il continuo incremento dei contenuti e dovrà essere aperto alle interazioni degli utenti, i quali potranno proporre l'inserimento di nuovi beni e/o itinerari e collaborare all'implementazione della banca dati del sistema informativo georiferito caricando foto, video, testi o audioguide relative a beni ritenuti di interesse. Tali contenuti saranno pubblicati sui sistemi informativi (piattaforma e App) a seguito di validazione da parte di un gruppo di controllo che sarà individuato dal MIC.

Molti dei contenuti sono già pubblicati come RDF in forma di dataset e/o esposti all'interrogazione da un endpoint *SPARQL*. In altri casi si rende necessaria la conversione verso un formato idoneo e l'implementazione di procedure ad hoc vincolate ai servizi offerti dall'ente responsabile. I modelli di riferimento sono quelli pubblicati da ICCD per gli standard catalografici:

- <https://github.com/ICCD-MiBACT/Standard-catalografici>
- <https://github.com/ICCD-MiBACT/ArCo>

Le fonti oggetto di redazione o aggiornamento richiedono la predisposizione di procedure dedicate alla sincronizzazione dei contenuti; sulla base della quantità dei dati e dei servizi offerti dall'ente responsabile, andrà valutata l'opportunità di implementare aggiornamenti di tipo incrementale.

Questa impostazione nasce dall'esigenza informativa sul territorio (ad es. orari di visita, date eventi...) ed è funzionale all'attività di catalogazione, che è parte del progetto e andrà gradualmente ad alimentare alcune delle fonti selezionate per popolare il sistema.

La piattaforma dovrà essere coerente con le linee guida e metodologie di catalogo promosse da ICCD, ICCU, ICAR.

L'appalto prevede che i beni di cui all'allegato n. 1 siano tutti georiferiti, catalogati mediante scheda SCAN ICCD, descritti sinteticamente da schede anagrafiche legate alla visualizzazione GIS del sistema, corredati da documentazione fotografica, testuale e multimediale. Per ciascun bene saranno redatti brevi testi scientifici che leghino il bene/luogo al tema dell'itinerario in cui è inserito; da tali testi saranno tratti ulteriori testi di carattere "narrativo" grazie al lavoro di uno o più *copy writer* che, sulla base delle indicazioni fornite in corso d'opera dal DEC, diano medesimo "tono" stilistico ai testi

e rendano suggestivi e comprensibili a un vasto pubblico i contenuti scientifici redatti dagli schedatori. Ciascuna scheda anagrafica e ciascun testo narrativo saranno tradotti in inglese; ciascun testo narrativo sarà trasformato in audioguida mediante *speakeraggio* in italiano e in inglese. A corredo di ciascuna scheda anagrafica saranno realizzate fotografie dei beni/luoghi e per ciascuno degli itinerari previsti da Progetto saranno realizzati brevi video illustrativi.

Per tutte le specifiche tecniche si faccia riferimento alla Relazione tecnico-illustrativa e il Capitolato Prestazionale.

Definizione sintetica dei requisiti previsti in fase esecutiva per l'espletamento dei servizi

Si riportano di seguito le figure minime richieste afferenti il gruppo di lavoro richieste per tale servizio altamente specialistico richiesto.

Per tutte le attività afferenti alle aree di progetto si prevede siano coinvolte (indicativamente) almeno le seguenti figure:

- 1) Senior Software Developer
- 2) DB Specialist
- 3) esperto progettazione software
- 4) esperto tecnico *GIS*
- 5) esperto comunicazione-*marketing digitale*
- 6) Operatore data entry
- 7) Grafico esecutivo

Per tutte le attività afferenti ai servizi di produzione dei contenuti siano coinvolte (indicativamente) almeno le seguenti figure:

- a) 6 archeologi
- b) 4 storici dell'arte e 4 demotnoantropologi o antropologi culturali
- c) 4 *copy writer* coordinati da un *copy* supervisore
- d) 2 Fotografi
- e) Videomaker

Per le figure di cui al punto a) e b), si richiede la Laurea quadriennale o Laurea Specialistica o Magistrale in discipline coerenti con la figura professionale richiesta, integrata dal successivo III livello di Formazione ovvero diploma di specializzazione o conseguimento di Dottorato di ricerca in discipline attinenti al profilo professionale richiesto, preferibilmente con curriculum di documentata esperienza comprensiva di attività di catalogazione e schedatura. **In alternativa** Laurea quadriennale in discipline attinenti al profilo professionale richiesto, più un totale di almeno 5 anni, anchenon continuativi, di documentata esperienza (nel cui computo rientrano anche i tirocini compiuti in detta formazione di terzo livello nell'ambito delle attività caratterizzanti il profilo) comprensiva di attività di catalogazione e schedatura.

Data la presenza di reperti e contesti di varia epoca (dalla preistoria all'età contemporanea) si richiede che la squadra sia composta da esperti Archeologi e Storici dell'arte che abbiano competenze specialistiche differenziate tali da coprire le esigenze relative a beni e contesti di età preistorica, di età classica, di età romana (per gli archeologi), di età medievale, moderna e contemporanea (per gli Storici dell'arte).

Per le figure di cui ai punti c) d) e) è richiesta comprovata esperienza curriculare, **superiore a 5 anni**, nell'ambito specifico di applicazione dell'attività.

CAPO II – RIFERIMENTI GENERALI

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO

- i beni culturali: d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii e le linee guida del MiC;
- la sicurezza sui cantieri e luoghi di lavoro: d.lgs. 81/2008;
- gli impianti tecnologici da installare o già presenti: D.M. 37/2008;
- il risparmio energetico: Legge n. 10/1991 e d.lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
- le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: Legge n. 241/1990 e D.L. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD)
- il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2019-2021, che ha ulteriormente rafforzato il paradigma Cloud della PA con l’applicazione del principio *cloud first* ha confermato l’Interoperabilità, i Dati (*open data* e vocabolari controllati) e gli Ecosistemi quali pilastri del modello strategico della trasformazione digitale della P.A.;
- le Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubbliche 2017 che specificano per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del CAD, le indicazioni per la valorizzazione del proprio patrimonio informativo;
- le Linee Guida per la pubblicazione e la promozione del riuso del Catalogo generale dei beni culturali 2018, redatte dall’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), nonché gli *standard* catalografici proposti dal medesimo ICCD, dall’ICAR e dall’ICCU.
- Le Linee Guida della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali (DGERIC - MiC) su "Professionisti dei Beni Culturali" (cfr. <https://professionisti.beniculturali.it/>)

Art. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE

Ferma restando la necessità di costante coordinamento con l’Ente, le attività legate allo sviluppo sistemistico potranno essere svolte dall’Aggiudicatario presso la propria sede così come le attività di assistenza e redazione di schede e contenuti, ad eccezione di quelle che necessitano verifiche su singoli beni/luoghi ai fini della schedatura. Le attività di rilievo fotografico e videografico saranno condotte nei luoghi oggetto del presente bando.

Art. 3 - IMPORTO

L’importo complessivo per l’esecuzione dei servizi e delle forniture è pari € **2.258.120,00** (duemilioniduecentocinquantottomilacentoveventi), oltre IVA per legge

Si riporta quadro economico generale:

PON Cultura e Sviluppo, FESR 2014-2020 - Asse I		
Regione di appartenenza: Puglia		
Ente Beneficiario del contributo: Segretariato regionale Puglia		
Intervento: Puglia in Rete		
Importo intervento da decreto di assegnazione: 2.258.120,00 euro		
CUP: F92F20002070006		
SOMME a BASE D'APPALTO	COSTO ATTIVITA'	TOTALE PARZIALE
A.1) IMPORTO DELLE FORNITURE A BASE DI GARA	25.000,00 €	
A.2) IMPORTO DEI SERVIZI A BASE DI GARA	1.588.200,00 €	
Sub Totale forniture-servizi + manodopera a base d'asta		1.613.200,00 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Progettazione, Direzione Esecuzione, verifica di conformità		
a) consulenze specialistiche	108.300,00 €	
b) verifica di conformità	10.000,00 €	
Sub Totale spese tecniche		118.300,00 €
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
a) Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	20.000,00 €	
b) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	1.000,00 €	
c) Accantonamenti (spese di missione)	10.417,76 €	
d) Fondo incentivante di cui all'art.113 D. Lgs. 50/2016 (1,6%)	25.811,20 €	
e) Attività di supporto al Rup	10.000,00 €	
f) Pubblicazione e diffusione dei risultati IVA inclusa	40.000,00 €	
g) somme a disposizione	30.000,00 €	
Sub Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		137.228,96 €
B.4 IVA/oneri		
a) IVA su servizi e forniture 22%	354.904,00 €	
b) IVA su spese tecniche e cassa (aliquota 22% +IVA sul 4%)	34.487,04 €	
Sub Totale IVA/oneri		389.391,04 €
TOTALE GENERALE INTERVENTO		2.258.120,00 €

In relazione alla fornitura dei servizi di cloud hosting di cui al punto A.1 si specifica che si dovrà fare riferimento alle soluzioni di cui al Catalogo Cloud pubblicato da AgID: <https://catalogocloud.agid.gov.it/show/all>

Per il dettaglio delle attività si rimanda alla relazione generale e al prestazionale.

CAPO III – DISCIPLINA GENERALE

Art. 4 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE

Nel caso sia rilevata discordanza tra i vari elaborati di progetto, sarà considerata valida la soluzione più aderente alle esigenze della Stazione Appaltante.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- b) tutti gli elaborati grafici e descrittivi e gli altri atti del progetto messo a base di gara;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) il riepilogo delle categorie riferite al computo metrico;
- e) il cronoprogramma;
- f) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli del presente Capitolato speciale;
- g) offerta economica presentata dall'operatore economico in sede di gara
- h) le eventuali offerte migliorative presentate in sede di gara.

Art. 5 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di **210 (duecentodieci)** giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio del servizio a seguito di disposizione di avvio della prestazione da parte del RUP o del DEC.

Art. 6 – SERVIZI FORNITURE PREVISTI IN PROGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Come descritto in progetto l'intervento prevede una attività di servizi finalizzati alla realizzazione della piattaforma digitale e della App e alla redazione dei contenuti degli itinerari tematici, e alcune forniture di servizi e/o materiali il tutto come meglio descritto negli elaborati progettuali e negli specifici disciplinari a cui si rimanda.

Modalità di avvio dei servizi e delle forniture

Le attività nel loro complesso afferenti alle singole macro-prestazioni potranno essere avviate solo a

seguito di apposito verbale redatto a cura del Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) e sottoscritto dall'Appaltatore. La data di redazione e sottoscrizione del summenzionato verbale costituirà riferimento contrattuale per la verifica dei tempi di esecuzione delle prestazioni nonché per l'erogazione delle penali in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

L'Aggiudicatario, a seguito della firma del contratto (o in alternativa a seguito di avvio della prestazione, in pendenza della stipula dello stesso, effettuata a seguito delle previsioni di cui all'articolo 8 comma a) della Legge 120/2021), dovrà redigere un **Programma esecutivo e temporale di dettaglio** (nel seguito, per brevità "Programma di dettaglio") sviluppato in coerenza al cronoprogramma di progetto, con indicazione delle date di avvio e termine delle macro attività e delle sotto-attività e delle date intermedie di consegna dei prodotti (prodotti intermedi e prodotti finali). Il Programma di dettaglio dovrà essere accompagnato da specifica relazione che illustri, in relazione alle singole sotto-attività, le risorse che l'Appaltatore intende impiegare – sia nominalmente sia in termini di quantità - al fine di garantire il rispetto dei tempi nonché le modalità di verifica e controllo dei tempi di sviluppo dei servizi e di approvvigionamento delle forniture. Resta inteso che la durata complessiva delle prestazioni non potrà essere superiore alla durata massima prevista di 210 (duecentodieci) giorni come precisato all'art. 4. Le date di inizio e fine delle sotto attività e le date intermedie relative alla consegna dei prodotti (sia che si tratti forniture, di prodotti intermedi o di prodotti finali) costituiscono riferimento per l'irrogazione di eventuali penali individuate nei successivi paragrafi.

Il Programma di dettaglio redatto dall'Appaltatore e verificato e sottoscritto dal Direttore Esecutivo del Contratto nominato dalla Stazione Appaltante, sarà da considerarsi parte del Contratto.

L'Aggiudicatario si impegna a redigere entro 15 giorni dalla stipula del Contratto (o in alternativa a seguito di avvio della prestazione, in pendenza della stipula dello stesso, effettuata a seguito delle previsioni di cui all'articolo 8 comma a) della Legge 120/2021) specifico documento programmatico denominato **Piano operativo di sviluppo delle prestazioni** (nel seguito, per brevità piano operativo) che, per ogni macro prestazione contrattuale (sviluppo Software, elaborazione contenuti, sviluppo di app, prodotti multimediali, Digitalizzazione, Fruizione, Software e Forniture) descriva come minimo:

- i dettagli tecnici e operativi circa le modalità di esecuzione delle attività e delle sotto-attività che complessivamente compongono le prestazioni oggetto del contratto;
- il personale tecnico scientifico da utilizzare con indicazione della specifica mansione e trasmissione dei curricula;
- i criteri di auto-verifica e controllo di esecuzione delle attività e della qualità dei relativi prodotti in relazione e nel rispetto delle specifiche e finalità previste nel Capitolato nonché le modalità di esecuzione e rendicontazioni di tali verifiche e controlli;
- le modalità di condivisione con la Stazione Appaltante dei prodotti intermedi (delivery) delle prestazioni ai fini di permettere alla Stazione Appaltante di verificare in corso d'opera lo stato di avanzamento delle attività nonché la qualità e la quantità dei servizi/forniture erogati e dei relativi prodotti;
- l'organigramma di commessa contenente la lista dei Responsabili di progetto e del personale impiegato per i singoli servizi/attività con i relativi curricula vitae;
- il mansionario di dettaglio dei soggetti facenti parte dell'organigramma;
- la lista delle attrezzature che verranno utilizzate per l'espletamento delle prestazioni, ove pertinente;
- le modalità di comunicazioni tra le parti e specifiche in merito ai relativi canali di comunicazione e di condivisione dei prodotti.

L'Aggiudicatario si impegna a recepire nel Piano operativo integralmente quanto eventualmente offerto dallo stesso in sede di gara quale eventuale offerta migliorativa, nonché a precisare ogni

elemento utile per rendere operativi e attuabili gli elementi migliorativi presentati in sede di offerta. In considerazione del fatto che compete all'aggiudicatario anche la specifica realizzazione dei prodotti e delle applicazioni informatiche, tale aspetto dovrà essere ampiamente descritto e sviluppato nel Piano operativo, ai fini della condivisione con il DEC.

L'avvio di qualsiasi servizio, prestazione o fornitura è subordinato all'esplicitata e formale verifica del Piano operativo da parte del DEC e del RUP nel termine di giorni 10 dalla sua presentazione, fatti salvi tempi intermedi per richiesta di eventuali aggiornamenti o integrazioni. L'Aggiudicatario si impegna ad operare al Piano operativo, ai fini della relativa approvazione, tutte le correzioni, le modifiche e le integrazioni che la Stazione Appaltante ritenesse necessari per garantire che le prestazioni siano rese correttamente e in conformità agli elementi migliorativi offerti in sede di offerta nonché a rimuovere ogni elemento ritenuto dalla Stazione Appaltante ostativo all'approvazione del Piano operativo.

L'Aggiudicatario, qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, si impegna altresì ad aggiornare il Piano operativo ogni due mesi, entro 15 giorni dalla richiesta formale. In caso di aggiornamento, il Piano operativo sarà oggetto di verifica, controllo e approvazione da parte della Stazione Appaltante negli stessi termini sopra descritti. Il Piano operativo dovrà compiutamente descrivere anche tutte le attività che prevedono attività di progettazione e/o redazione di contenuti, software, prodotti multimediali.

Art. 7 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto DM 145/2000 per la parte ancora in vigore; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Si intenderanno altresì notificate all'appaltatore tutte le comunicazioni effettuate sull'indirizzo di posta elettronica Certificata (PEC) comunicata al momento dell'appalto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

Se Appaltatore non conduce direttamente la prestazione affidata, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi successivi deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

Art. 8 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Trattandosi di forniture e servizi da eseguire, in larga parte, in ambito tutelato dalla parte seconda e dalla parte terza del Codice D.lgs 42/2004 e trattandosi, altresì, di prestazioni da eseguire per conto dello Stato comunque afferenti i beni culturali, l'appaltatore dovrà improntare ogni sua attività secondo un ragionevole principio di cautela tenendo conto della peculiarità dei luoghi e dei beni su cui devono essere eseguite le prestazioni di appalto.

Nell'esecuzione dei servizi e delle forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di

regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e le specifiche dei materiali tecnologici in fornitura e, la loro provvista, si applicano rispettivamente l'articolo 101 del Codice dei Contratti e gli articoli del DM 49/2018.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali sub affidatari, fornitori e subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle norme e ai regolamenti vigenti richiamati nel presente Capitolato Speciale d'appalto e alle buone regole dell'arte nonché alle norme specifiche previste per gli interventi da effettuarsi su beni culturali.

Art. 9 - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 10 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PROROGHE

Come già riportato all'articolo 5 Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nell'appalto è fissato perentoriamente in **giorni 210 (duecentodieci)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio della prestazione.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma che sarà definito in tutt'uno con il piano operativo che dovrà essere presentato dall'appaltatore così come da apposito paragrafo. Tale cronoprogramma potrà fissare scadenze intermedie inderogabili per la realizzazione dell'appalto che l'appaltatore si impegna fin d'ora a realizzare fermo restando in ogni caso che il termine complessivo per l'esecuzione non potrà superare i 210 giorni (naturali e consecutivi) contrattuali.

Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare la prestazione appaltata nel termine contrattuale, potrà richiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto al termine di ultimazione.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma, la richiesta di proroga potrà essere presentata anche a ridosso della scadenza se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate nell'immediatezza, tale cause devono, in ogni caso, essere motivate.

La richiesta è presentata al Direttore di esecuzione del contratto, per il tramite della stazione appaltante affinché ne resti annotazione al protocollo d'Ufficio, il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P., entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DEC questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 4, i termini di cui al comma 6 sono ridotti, rispettivamente, a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 3, 4 o 7 costituisce rigetto della richiesta.

Trova altresì applicazione l'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti.

La concessione della proroga dovrà essere autorizzata dalla Stazione appaltante.

Art. 11 - SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ DI SERVIZI E FORNITURE

In caso di forza maggiore, condizioni oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'esecuzione della prestazione contrattuale proceda utilmente a regola d'arte, la direzione di esecuzione del contratto, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dell'attività (anche parziale se riferita ad un singolo attrattore culturale) redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore;

Quanto alla redazione ed efficacia dei verbali di sospensione e ripresa dei lavori, troveranno applicazione le disposizioni dell'articolo 107 del Codice o le norme regolamentari in vigore al momento di esecuzione dell'appalto tenendo conto dell'ultimo comma del suddetto art 107.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione della prestazione lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Tra le circostanze che giustificano la sospensione di cui al presente articolo rientra, ex articolo 107, comma 2, la interruzione dei finanziamenti disposta con Legge dello Stato.

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva contrattualmente prevista per ultimare la prestazione o comunque superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza diritto di ricevere alcuna indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma operativo; in tal caso per termini di ultimazione si intendono i singoli termini delle soglie parziali e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

Art. 12 - PENALI IN CASO DI RITARDO PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della prestazione, come contrattualmente previsto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 x 1000 (uno per mille) dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nella consegna del piano operativo di cui all'articolo 5 del presente capitolato;
- b) nell'inizio della prestazione rispetto alla data fissata nel cronoprogramma allegato al piano operativo;
- c) nella ripresa della prestazione seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC;
- d) nel rispetto dei termini imposti dal DEC per la rimozione/modifica di materiali o prodotti non conformi al contratto;
- e) per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale.

La contestazione scritta e/o la richiesta di pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della relativa penale.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente

documentazione, nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza a giudizio della Stazione Appaltante, saranno applicate le relative penali.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. In ogni caso le penali maturate per il ritardo saranno dovute anche in caso di risoluzione del contratto.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

In particolare la Stazione Appaltante indicherà in ogni stato di avanzamento, in un'apposita partita dei documenti contabili o del certificato di pagamento riservato alle note, le sanzioni pecuniarie e/o le penali applicate nell'arco temporale di competenza dello stato di avanzamento medesimo e tratterà le sanzioni pecuniarie e/o le penali sopraindicate dallo stato di avanzamento di competenza dell'Appaltatore, che procederà alle corrispondenti trattenute verso i subcontraenti, subappaltatori o subfornitori, laddove responsabili della violazione.

Art. 13 - DOCUMENTI CONTABILI

Trattandosi di appalto di servizi e forniture la contabilità, pur seguendo per analogia quanto previsto per l'esecuzione dei lavori in aderenza alle disposizioni del DM 49/2018, verrà redatta, tenendo conto de facto che l'appalto è costituito da voci a corpo singole o aggregate, con l'utilizzo dei seguenti documenti:

- libretto dei sottocomputi in cui verranno annotati per ogni singola voce utilizzata: la percentuale di avanzamento, o parte di realizzazione, corredata da una descrizione della effettiva prestazione resa (sia per servizi, sia per forniture);
- registro di contabilità nel quale verranno elencate: le voci a corpo con la percentuale di realizzazione, il prezzo il prezzo riferito all'intero e il prodotto risultante dalla moltiplicazione dei primi due fattori, la sommatoria finale della prestazione;
- lo stato di avanzamento redatto in analogia con quello riferito a lavori;
- il certificato di pagamento redatto in analogia con quello riferito ai lavori.

CAPO IV- DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 14 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e come disposto dal decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in legge 17 luglio 2020, n. 77), sul valore del contratto d'appalto verrà concessa un'anticipazione del prezzo contrattuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Detta anticipazione sarà erogata, a seguito di formale richiesta e prestazione di apposita polizza fideiussoria di garanzia, dopo la sottoscrizione del contratto medesimo e dopo la data di effettivo inizio

dell'attività di servizi e fornitura accertate dal RUP-DEC. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione sarà erogata tenendo conto della effettiva disponibilità di cassa tenuto conto della chiusura dell'anno finanziario e della attività di rendicontazione, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile. Stante il DM aprile 2000, n. 145, resta stabilito che i pagamenti avverranno in ragione delle effettive disponibilità di cassa della Stazione Appaltante.

L'anticipazione è compensata secondo il cronoprogramma della prestazione, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente agli stati di avanzamento fermo restando che con l'ultimo certificato la stessa anticipazione dovrà essere recuperata per intero.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei servizi e delle forniture non procedono secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

La fideiussione di cui al comma 3 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 2, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

Art. 15 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto in corso d'opera, ai pagamenti in acconto:

- per la parte relativa alle prestazioni contrattuali quando il suo credito, al netto dal ribasso d'asta, del recupero proporzionale dell'anticipazione e delle ritenute di legge, raggiungerà l'importo netto di € 200.000,00 (euro duecentomila / 00) oltre IVA nelle misure di legge.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo della prestazione è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale.

Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 e nei termini previsti dalla normativa di riferimento:

- a) il Direttore di esecuzione del contratto redige la contabilità (secondo quanto riportato

nell'apposito articolo) ed emette lo stato di avanzamento; il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.

b) il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare il riferimento allo stato di avanzamento (SA);

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

L'emissione del titolo di spesa afferente al certificato di pagamento è subordinata, oltre che alla presentazione della fattura elettronica nei modi previsti dalla normativa completa di CUP e CIG, anche:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, anche in formato elettronico;
- b) all'accertamento degli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti (pagamenti con fattura quietanzata), se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- c) all'accertamento da parte della Stazione Appaltante - ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n.602/1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della L n. 286/2006 - che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. n. 40/2008. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso per la parte di debito riscontrato e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
- d) alla ricezione da parte della Stazione Appaltante di idonea documentazione attestante il corretto adempimento da parte dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 28 del D.L.223/2006, così come modificato dal D.L. n. 16/2012 in sede di conversione in Legge n.44/2012, ed in particolare, l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del presente appalto;
- e) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Per specifiche esigenze della Stazione appaltante, legate alla rendicontazione della spesa e debitamente motivate dal RUP, potranno essere autorizzati pagamenti in acconto di importo inferiore alla rata minima stabilita nel presente articolo.

Art. 16 - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale della prestazione di servizi e forniture è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal Direttore di Lavori o D.E.C. e

trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di conformità previsto dalla norma. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande e/o riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di conformità o di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione totale della prestazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ai sensi degli articoli 103, comma 6, del Codice dei Contratti, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a. un importo garantito almeno pari al 5% dell'importo complessivo dello stato finale, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni previsto dall'articolo 102, comma 3 del Codice dei Contratti;
- b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di conformità;
- c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al DM Ministro Attività Produttive n. 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al DM.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e di vizi della prestazione e delle forniture, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione della prestazione riconosciuta e accettata. L'appaltatore e il DEC devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui ai punti precedenti quanto a modalità di pagamento.

Art. 17 - RITARDI NEI PAGAMENTI

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 25 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione.

Art. 18 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Trattandosi di una procedura di servizi bandita successivamente al 27 gennaio 2022, viene stabilita la presente clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, co. 1, lett. a), primo periodo, del Codice dei Contratti, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo co. 1 dell'articolo 106.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente disposizione si fa riferimento al predetto articolo 29.

Qualora l'Aggiudicatario Selezionato ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi dei servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva redigendo un apposito verbale, esplicitandola nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del Contratto Attuativo nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei servizi che incidono sul Contratto Attuativo assegnato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento. Sulle richieste avanzate dall'Aggiudicatario selezionato la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Aggiudicatario il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

Art. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti, la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO V - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

Art. 20 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 93, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, da rendere in conformità alla scheda tecnica 1.1 allegata al D.M. 31/2018 in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1, allegato al predetto decreto nonché secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lettera c-bis) della Legge 29 luglio 2014, n. 106 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, rubricato "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".

La garanzia provvisoria dovrà essere resa con le modalità ed alle condizioni di cui al Disciplinare di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario non ancora costituiti

formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

La garanzia provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, resa a favore della Stazione Appaltante.

Art. 21 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice, è richiesta una garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), rispetto all'importo a base d'asta, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodicimesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura di cui ai commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sommissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le imprese.

La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una cauzione o una garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo della medesima rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità in caso di servizi e/o forniture e l'assunzione del carattere definitivo degli stessi.

Art. 22 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 27 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 28 è ridotto delle percentuali ivi previste per i concorrenti ai quali siano state rilasciate, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, le certificazioni di cui al medesimo articolo 93, comma 7.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

L'importo della Garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO /IEC 17000, la certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La suddetta non è cumulabile.

L'importo delle garanzie per l'esecuzione potrà essere ridotto, in progressione all'avanzamento dell'appalto fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'importo originale.

Art. 23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi ed eventualmente alle opere e ai beni esistenti nell'esecuzione della prestazione in ciò tenuto conto che le attività avranno ad oggetto per lo più luoghi destinati a musei. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di conformità o di regolare esecuzione e comunque decorre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di conformità per parti determinate della prestazione, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora dichiarate conformi; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di conformità. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo allegato al D.M. 31/2018.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti

i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% (cento per cento) dell'importo contrattuale;
 - partita 2) per le opere preesistenti, in considerazione della loro natura di beni del Patrimonio Culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n°42: 100% (cento per cento) dell'importo contrattuale;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila).

La polizza R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino alle operazioni di realizzazione della prestazione indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e chiunque ed a qualsiasi titolo si trovi all'interno delle aree museali, archeologiche o culturali oggetto di prestazione, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- a) la direzione di esecuzione del contratto, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi; tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
- b) i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, alla realizzazione della prestazione, nonché delle Ditte fornitrici;
- c) il personale dipendente delle ditte appaltatrici, il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione sia all'assicurazione «Contractors All Risks» sia alla garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di conformità o di regolare esecuzione e a tale scopo:

- d) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. del Ministro per le Attività Produttive n. 123/2004;
- e) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
- f) restano ferme le condizioni di cui ai commi 6 e 7.

Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere estese oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

Capo VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE Art. 24 - VARIAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle prestazioni dell'appalto quelle modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguite in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del regolamento generale, e dagli articoli 106 e 149 del Codice in quanto applicabili.

Non sono riconosciute varianti al progetto appaltato e di quanto approvato nel piano operativo, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione di esecuzione del contratto recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione dei lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

In analogia e per effetto dell'articolo 149, comma 1, del Codice, non sono considerati varianti ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal Direttore di esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20 % (venti per cento) di ogni singola categoria di appalto (servizi e forniture), nel limite del 10% dell'importo complessivo del contratto stipulato.

In analogia e per effetto dell'articolo 149, comma 2 del Codice, sono ammesse, nel limite del 20% (venti per cento) in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per situazioni imprevedute o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia dei beni e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Secondo quanto previsto dall'articolo 106 comma 12, del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il R.U.P. può chiedere apposita relazione al redattore del certificato di conformità in corso d'opera qualora nominato.

Salvo i casi di cui ai commi 4, 5 e 6, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle prestazioni che modificano il contratto originario.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario l'eventuale adeguamento delle procedure legate al DUVRI operanti nei luoghi ove devono essere operati i servizi e le forniture con i relativi costi non assoggettati a ribassi.

Art. 25 - PREZZI APPLICABILI ALLE NUOVE PRESTAZIONI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi già posti alla base del progetto.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di prestazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle prestazioni sono valutati:

- a) desumendoli da prezziari ufficiali di fornitori o da quelli afferenti alle forniture alle pubbliche amministrazioni ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente Capitolato Speciale, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 26 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) ;

- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n.81 del 2008.
 - del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

Fermo restando quanto previsto all'articolo 42, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso della prestazione ogniqualvolta nei luoghi della cultura di cui all'elenco iniziale operi legittimamente un'impresa o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 27 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza derivante dalla propria specifica attività ed inoltre è obbligato, qualora la prestazione anche solo in parte abbia ad oggetto presenza di operatori o professionisti nei luoghi della cultura e/o negli attrattori culturali oggetto dell'intervento, a rispettare i DUVRI redatti dall'Amministrazione ed ivi vigenti avendo cura di effettuare le necessarie riunioni di coordinamento al fine di non dare luogo ad "interferenze".

Capo VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 29 - SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice dei Contratti, come modificato dall'articolo 49 del decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, o comunque alla Disciplina vigente al momento della pubblicazione della gara di appalto.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione della prestazione nella stesa misura

- dell'assuntore del contratto;
- b) all'atto dell'offerta siano indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare;
 - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
 - d) Il sub appalto, o la somma dei sub appalti o sub affidamenti, non si configuri come cessione di contratto;

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati, il riferimento, rispetto al computo e ai documenti di progetto, della parte sub affidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. Per quanto attiene al sub appalto, oltre alla comunicazione di stipula del contratto, dovrà essere trasmessa tutta la documentazione a sostegno ed in particolare: qualificazione del sub contraente, dichiarazioni del sub appaltatore ai sensi di legge, allegati al contratto che permettano all'Amministrazione di poter individuare le categorie e/o voci di progetto date in sub appalto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 7, del Codice dei Contratti, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 8, del Codice dei Contratti, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto,

la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. L'affidatario deve inoltre corrispondere gli eventuali costi di sicurezza derivanti da rispetto di DUVRI, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione di esecuzione del contratto deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Negli eventuali cartelli esposti all'esterno devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato che svolga attività all'interno di uno degli attrattori oggetto dell'intervento una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 30 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste

dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, che precede e dall'articolo 105, comma 2, del Codice è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e inoli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 (centomila) euro e se l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale è superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e DEC con congruo anticipo. Devono essere altresì comunicati e specificati i riferimenti al progetto e all'elenco dei servizi e delle forniture dei sub affidamenti contratti.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice e ai fini dell'articolo 46 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 31 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei Contratti corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da quest'ultimo eseguite qualora:

- a) il subappaltatore fosse una micro o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali costi per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 105 del Codice dei contratti.

Art. 32 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della prestazione, e in particolare:

- a) nell'esecuzione della prestazione che forma l'oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 28 e 29 del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della Legge n. 133/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato e verificare l'assunzione e la posizione giuridica di ogni lavoratore.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei luoghi di lavoro e il personale che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori; tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro,

della sanzione amministrativa da euro 100 (cento) ad euro 500 (cinquecento) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 (cinquanta) a euro 300 (trecento). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DELLA PRESTAZIONE

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre i casi di cui all'articolo 20, i casi di cui all'articolo 108 del Codice dei Contratti nonché i seguenti:

- inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
- il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dell'esecuzione del contratto o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dell'esecuzione dei servizi e delle forniture, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 quinquies della Legge n. 726/1982;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'appalto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n.81/2008 ,e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Dec, dal R.U.P.;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai luoghi di lavoro al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.lgs. n. 81/2008;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.lgs. n. 81/2008.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la irrorazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) decadenza dei requisiti di ordine generale o per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

Esso è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n.136/2010 in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario di cui ai successivi articoli che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del piano operativo e

nell'esecuzione della prestazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione della prestazione oppure per la sua utilizzazione si rendessero necessari ulteriori aggiunte di opere suppletive che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza si procede alla liquidazione della parte di prestazione eseguita ed utilizzabile e del 10% (dieci per cento) della prestazione non eseguita, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza di quanto realizzato.

Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei prodotti realizzati ed utilizzabili, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché delle attività di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dal medesimo appaltatore inadempiente; ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione della prestazione, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e dichiarazione di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma4, e all'articolo 91, comma 6, del D.Lgs. n. 159/2011, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del citato D.Lgs. non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto.

Capo IX - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 34 - ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, il Direttore di esecuzione del contratto redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del Certificato di Ultimazione dei lavori il DEC procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DEC, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo, in proporzione all'importo della parte di prestazione che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello delle opere di ripristino.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente la fornitura e la prestazione eseguita con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione del contratto ai sensi dei commi precedenti. Tale presa in consegna è subordinata al rilascio delle certificazioni di conformità e di corretta installazione.

Dalla data del verbale di ultimazione della prestazione decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di conformità o regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

L'Appaltatore dichiara, espressamente, di riconoscere ed accettare l'eventuale consegna anticipata alla Stazione Appaltante di beni o prodotti quali le li servizi e le forniture risultino concluse e collaudabili.

Art. 35 - TERMINI PER LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'articolo 102 del Codice il Certificato di Regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Il certificato di conformità della prestazione deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione della prestazione. Decorso il termine di due anni dall'emissione, il certificato di conformità si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Art. 36 - PRESA IN CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione della prestazione.

Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO X - NORME FINALI

Art. 37 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, incluse quelle di bollo e di registro, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti ad esso allegati. A carico dell'Appaltatore saranno pure tutte le spese di bollo e di copia inerenti agli atti occorrenti per la gestione della prestazione, a partire dall'avvio fino alla Dichiarazione di conformità. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), prevista ai sensi di legge nell'aliquota del 22%, è in ogni caso a totale carico dell'Ente Appaltante e sarà versata nelle forme di legge in vigore al momento dei pagamenti,

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal DEC, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e al piano operativo, a perfetta regola d'arte, richiedendo al DEC tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da descrizioni, disegni, dal Capitolato speciale o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato speciale;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso secondo la normativa vigente su ognuno degli attrattori; sono da ritenersi compresi tra i suddetti cartelli quelli relativi alla fase esecuzione del progetto finanziato dal PON cultura e sviluppo 2014-20 e la fornitura, sempre in ognuno degli attrattori oggetto di intervento, di un pannello in formato A3 in metacrilato fissato con appositi distanziatori su superficie stabile, con testi e loghi che saranno indicati dalla stazione appaltante in corso d'opera.

l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta dal DEC; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

l'adozione, nel compimento dei servizi e delle forniture, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette alle prestazioni e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione

infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. la pulizia delle aree interessate dalle prestazioni e la rimozione di eventuali rifiuti o imballaggi riciclabili derivanti dalle attività di fornitura;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni della prestazione oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

il completo sgombero delle eventuali attrezzature entro 30 giorni dal positivo riscontro della conformità.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136/2010 la proprietà dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività della fornitura deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei servizi e delle forniture presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Direzione Regionale musei della Calabria e Parc Archeologico di Sibari) tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle prestazioni con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 207/2010.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 149 del Codice. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 107 del Codice.

Art. 38 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato:

ad intervenire ai riscontri di accertamento delle prestazioni eseguiti, in corso d'opera e finali, i quali possono comunque essere eseguiti alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta; a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali altri atti accertativi, sottopostogli dal DEC subito dopo la firma di questi;

a consegnare al DEC, con tempestività, le eventuali fatture relative a prestazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal DEC per la loro natura si giustificano mediante fattura;

a informare preventivamente la stazione appaltante in merito a qualsiasi acquisto di forniture servizi e lavori connessi con l'appalto, nonché a trasmettere alla Stazione Appaltante i dati relativi ai predetti fornitori;

In sede di partecipazione alla gara di appalto, l'Appaltatore, dopo aver preso conoscenza delle

particolari condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche, dei prezzi, delle condizioni progettuali e degli elementi che possono influire sull'esecuzione della prestazione, accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base di appalto;

Art. 39 - ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5 e il 15% di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica. Si applica l'articolo 205 del Codice dei Contratti.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'Avvocatura dello Stato che difende la Stazione Appaltante. Tale parere potrà, in ogni caso essere richiesto dalla stazione appaltante anche per importi inferiori.

La procedura può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 40 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la competenza relativa alla definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

CAPO XI – ELABORAZIONE CONTENUTI E DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE

I contenuti del piano operativo e delle prestazioni contrattuali sono specificati negli elaborati progettuali e nei relativi disciplinari prestazionali a cui si rimanda per approfondimento.

Art. 42 - PROGETTAZIONE E SVILUPPO SERVIZI SOFTWARE

L'Aggiudicatario dovrà garantire i servizi di analisi, progettazione e sviluppo che soddisfino i requisiti espressi negli elaborati progettuali ai quali si rimanda per approfondimento.

L'Aggiudicatario consente a che il software sia rilasciato alla Stazione Appaltante con garanzia Open Source con codice sorgente, opportunamente commentato e documentato, modificabile e riusabile. L'Ente dovrà essere completamente autonomo nell'utilizzo e riutilizzo dello stesso.

Qui di seguito si elencano le prescrizioni valevoli per tutte le attività di sviluppo *software* previste in progetto:

- l'Aggiudicatario dovrà garantire soluzioni Open Source senza costi di acquisizione né costi futuri di licenza;
- il manuale di identità visiva e la soluzione grafica verranno concordate con il DEC;
- le soluzioni software dovranno prevedere il contenimento dei tempi di loading;
- le soluzioni software dovranno essere di tipo responsive (ove applicabile);
- i simboli, i messaggi e le azioni, dovranno avere veste grafica e significati costanti ed omogenei in tutto l'ambiente;
- la soluzione software dovrà rispettare i criteri di usabilità specificati da AgID (<https://designers.italia.it/kit/test-usabilita/>);
- la soluzione software dovrà essere accessibile nel rispetto della normativa vigente;
- la soluzione software NON deve condurre a forme di "lock-in" dell'Ente;
- l'Aggiudicatario dovrà offrire un periodo di formazione minimo del personale indicato dalla Stazione appaltante sull'utilizzo delle funzionalità durante l'esecuzione dei servizi di 80 ore;
- l'Aggiudicatario dovrà redigere manuali-utente che agevolino l'utilizzo degli applicativi da parte del personale coinvolto. Tali manuali dovranno interessare tutti gli aspetti del sistema software (es: modifica layout, backup, disaster recovery, ecc.);
- l'Aggiudicatario dovrà redigere opportuna documentazione tecnica riguardo la struttura logica e le componenti utilizzate;
- l'Aggiudicatario sarà responsabile, per l'intero periodo della attività previste in progetto, di eventuali malfunzionamenti e perdite di dati e dovrà tempestivamente intervenire per il ripristino delle funzionalità;
- i servizi di sviluppo software saranno ritenuti conclusi a seguito di esito positivo delle attività di verifica di conformità da operarsi ai sensi dell'art. 102 del Codice degli appalti e di quanto previsto dal DM 49/2018. Le attività di verifica di conformità verranno svolte dal RUP congiuntamente al DEC e alle figure allo scopo incaricate dalla Stazione Appaltante, in contraddittorio con il referente del servizio durante e a conclusione del servizio stesso. A margine di tali verifiche di conformità, in ogni caso, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di operare in corso d'opera ogni attività di controllo e vigilanza ritenesse utile per valutare la qualità dei servizi erogati. Le specifiche di verifica di conformità dovranno essere redatte a cura dell'Aggiudicatario e sottoposte preventivamente al RUP e al DEC per accettazione. Le specifiche saranno allegare al Piano operativo di sviluppo delle prestazioni. Le specifiche dovranno prevedere una sezione specifica per la compatibilità e l'interoperabilità dei dati. Tali specifiche, una volta accettate dal RUP e dal DEC, rappresenteranno guida di riferimento per eseguire le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 102 del codice degli appalti; resta facoltà comunque della Stazione appaltante effettuare tutte le prove che riterrà necessarie anche qualora non previste nelle

specifiche. Eventuali ulteriori prove che si deciderà di effettuare dovranno essere verbalizzate e costituiranno un addendum alle specifiche di verifica di conformità sopra citate. Secondo i tempi indicati nel Piano operativo di sviluppo delle prestazioni, l'Aggiudicatario comunicherà con adeguato anticipo e per iscritto al RUP e al DEC il “pronti alle verifiche di conformità”. Ove le verifiche di conformità non risultassero positive in tutto o in parte, l'Aggiudicatario dovrà rimuovere i malfunzionamenti riscontrati secondo le indicazioni della Stazione Appaltante e senza la corresponsione di oneri aggiuntivi.

ART.43 - FORNITURE servizi cloud

L'hosting dell'intera infrastruttura sarà realizzata *preferibilmente* facendo uso di servizi *cloud* (a titolo di esempio, *Microsoft Azure*) e basato su ambiente *LINUX*. Tale infrastruttura prevede un'organizzazione a comparti in grado di garantire la massima affidabilità e sicurezza della piattaforma.

Qualora l'Aggiudicatario proponga soluzioni ibride sia per i servizi web, sia per l'hosting, occorrerà che la proposta sia valutata di concerto con il DEC.

ART.44 – REQUISITI DEI RESPONSABILI DELLA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO E DELL'ESECUZIONE.

Per la realizzazione del progetto l'appaltatore dovrà indicare uno o più responsabili di area. I responsabili di area (un Responsabile per l'area Servizi, un responsabile per l'area catalogazione, uno per l'area digitalizzazione, uno per l'area redazione contenuti ed uno per l'area Forniture) avranno il compito, in fase esecutiva, di coordinamento generale e comunicazione con i referenti dell'Amministrazione relativamente alle attività previste in ognuna delle aree tematiche individuate da Progetto. L'Appaltatore dovrà altresì indicare un solo nominativo, scelto necessariamente tra uno degli eventuali responsabili dell'area Servizi, che assumerà la funzione “Referente unico” dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per gli aspetti di ordine tecnico e organizzativo e qualitativo dei servizi e forniture e in generale delle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la durata dell'espletamento dei servizi e forniture.

ART. 45 – CONTROLLI DI VERIFICA E CONFORMITÀ DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

In qualsiasi momento, anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, nel contratto e nei documenti contrattuali allegati, così come di effettuare verifiche e controlli circa la qualità e la quantità delle prestazioni rese in corso di esecuzione.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del Contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l'applicazione delle penali previste all'art. 18 del contratto.

I controlli e le verifiche effettuati in corso di esecuzione dalla Stazione Appaltante, pur con esito

positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.

ART. 46 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE

La verifica di conformità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs 50/2006, è volta ad accertare, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto al progetto e alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, la stessa potrà essere avviata dalla Stazione Appaltante anche in corso d'opera. Tali verifiche saranno operate, considerato che l'importo della prestazione è superiore a quello previsto per servizi e forniture dall'articolo 35 del D.Lvo 50/2016, da parte di una apposita commissione composta, in aderenza alle disposizioni di cui al DPR 207/2010 (per la parte ancora in vigore) da uno a tre membri. La verifica di conformità, in cui dovranno essere parte attiva il RUP ed il DEC, è finalizzata a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità sarà emesso dalla suddetta commissione non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. Qualora in sede di verifica i risultati del servizio e delle forniture non fossero giudicati soddisfacenti, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni della Commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante senza la corresponsione di oneri aggiuntivi.

Il certificato di verifica di conformità, qualora avente esito positivo, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.